



PARERE MOTIVATO

n. 98 del 12 maggio 2014

OGGETTO: Provincia di Venezia. Piano faunistico-venatorio della Provincia di Venezia.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* concernente *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”* e smi;
- VISTO** in particolare l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *“La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.”* e viene effettuata per piani e programmi:
- “che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.”*
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014.
- VISTA** la DGR n. 834 del 14.06.2012 con la quale, in considerazione delle peculiarità derivante dalla normativa di riferimento (LR 50/1993) per la pianificazione faunistico-venatoria, intesa nel suo complesso costituito dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (PFVP) che non hanno trovato, sia in termini contenutistici che procedurali, riferimenti precisi alla DGR 791/2009, è stato riconosciuto allo specifico sistema pianificatorio un unico processo valutativo che consente di rafforzare l'unitarietà sostanziale del sistema pianificatorio stesso, pur rimanendo salva la distinzione tra piani provinciali e piano regionale. L'Allegato A alla DGR 834 del 14 giugno 2011 definisce la procedura di VAS per il Piano Faunistico Venatorio Regionale ed i Piani Faunistico Venatori Provinciali (artt. 8 e 9 LR 50/1993).
- ATTESO** che con la delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV) nonché, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità (ora Servizio Pianificazione Ambientale) della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV).

DATO ATTO che:



- a. con parere n. 83 del 03.08.2012 sul Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali questa Autorità Competente ha individuato gli indirizzi operativi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale, previa la consultazione in questa prima fase di Rapporto Ambientale Preliminare delle Autorità Ambientali individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006;
- b. all'atto di stesura del Rapporto Ambientale Preliminare sono stati individuati i seguenti soggetti che hanno competenza amministrativa in materia ambientale:
- Regione Veneto
 - Direzione difesa del suolo
 - Direzione tutela dell'ambiente
 - Direzione turismo
 - Direzione promozione turistica integrata
 - Direzione urbanistica e paesaggio
 - Direzione agro ambiente
 - U.P. Tutela produzioni agroalimentari
 - Direzione Competitività sistemi agroalimentari
 - Direzione Piani e Programmi del Settore Primario
 - Direzione Economia e Sviluppo montano
 - U.P. Foreste e Parchi
 - Direzione Protezione civile
 - Direzione Prevenzione
 - Direzione Cultura
 - U.P. Genio Civile di Venezia
 - Provincia di Venezia
 - Servizio Politiche Ambientali
 - Servizio Pianificazione Territoriale
 - Servizio Parchi, Boschi e Cave
 - Servizio Attività Produttive e Agricoltura
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
 - Genio Civile per le Opere Marittime – Trieste (coordinamento per il Triveneto)
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (Venezia)
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Archeologici del Veneto (Padova)
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
 - Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
 - Unione Veneta Bonifiche che raccoglie i seguenti consorzi: Consorzio di bonifica Acque Risorgive, Consorzio di bonifica Piave, Consorzio di bonifica Veneto Orientale
 - Parco regionale del Fiume Sile
 - Veneto Agricoltura (come Ente gestore di aree demaniali!)
 - Veneto Agricoltura (come Ente gestore di aree demaniali!)
 - Aziende ULSS nn. 10, 12, 13 e 14
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
 - Corpo forestale dello Stato - Coordinamento Regionale Veneto
 - Magistrato alle Acque
 - ENAC (come autorità per gli aeroporti)
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
 - ISPRA (in particolare l'ex-INFS)
 - Regione Friuli Venezia Giulia
 - Direzione Ambiente, Energia e politiche per la Montagna
 - Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali
- c. nel Rapporto Ambientale Preliminare era stata esposta l'analisi dello stato dell'ambiente. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale connessi alle questioni ambientali rilevanti sono stati utilizzati per approntare le matrici di valutazione della coerenza rispetto agli obiettivi operativi connessi alle misure di attuazione del Piano.
- d. dopo l'avvenuta adozione del Piano e della proposta del Rapporto Ambientale sono pervenute complessivamente 106 osservazioni delle quali una relativa al Rapporto



Ambientale e 55 aventi attinenza con questioni ambientali e sono stati acquisiti i pareri delle seguenti Autorità Ambientali:

- Parere prot n. 16343 del 29/10/2013 dell'Autorità Portuale di Venezia
- Parere prot. n. 411340 del 30/09/2013 dell' U.P. Genio Civile di Rovigo

VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, sulla scorta dei documenti trasmessi dall'Autorità Procedente con le note n. 73894/2013 del 23.08.13, acquisita al prot regionale n. 359346 del 27/08/2013, nota del 04/12/2013, pec prot. n. 104425 del 04/12/2013 acquisita al prot regionale n. 539706 del 10/12/2013, mail del 27/12/2013 e nota del 31/01/2014 acquisita al prot regionale n. 52719 del 05/02/2014 dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Atteso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Venezia, che è stato redatto in riferimento all'art. 10 della Legge 157/1992 disciplina i Piani Faunistico-Venatori (PFV). Ai sensi del suddetto articolo tutto il Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata:
 - alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie per quanto attiene le specie carnivore;
 - al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, per quanto riguarda le altre specie.
- Il Piano, secondo quanto riportato dalla LR 50/1993, prevede:
 - a) le oasi di protezione;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura;
 - c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
 - e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
 - f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
 - g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
 - h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge 157/1992 e l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati;
 - i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
 - j) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4



- dell'art. 23 della legge 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
- k) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 della legge 157/1992.
- L'analisi delle diverse componenti ambientali, unitamente alla sua valutazione sintetica effettuata mediante l'individuazione di indicatori strutturati secondo il modello DPSIR, ed infine l'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico hanno permesso di avere un quadro sufficientemente esaustivo dei fattori di criticità/vulnerabilità presenti sul territorio e degli elementi di pregio da tutelare; in base alle conoscenze acquisite in fase di analisi è stato inoltre possibile individuare la probabile evoluzione del territorio in relazione alle dinamiche in atto, in assenza di progetto di Piano. Ciò ha fornito una base di partenza su cui costruire e valutare le trasformazioni territoriali. L'ipotesi "Zero", il "non fare", ha assunto infatti il ruolo di "grandezza di confronto". In assenza dell'attuazione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio verrebbe meno la regolamentazione e la programmazione, in maniera coerente con gli obiettivi di sostenibilità, dell'attività venatoria. Il Piano inoltre è strumento fondamentale per le attività di monitoraggio periodico di alcuni elementi faunistici, che, in assenza di Piano, non verrebbero monitorati al di fuori di aree che non ricadono sotto la supervisione di altri enti gestori (Parchi e Siti Natura 2000). Il confronto tra i diversi scenari (scenario "zero", scenario di piano e alternativa di piano) è stato condotto mediante la costruzione di due macroindicatori che riportano in modo esaustivo le valutazioni fatte per il territorio oggetto di piano. I macroindicatori sono individuati in riferimento a criteri di sostenibilità e fattori di impatto per ciascuna azione di piano (*Macroindicatore 1 – Criteri di sostenibilità ambientale con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano e Macroindicatore 2 – Impatti determinati dalle alternative con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano*).
 - L'analisi effettuata ha permesso di verificare un buon livello di coerenza tra obiettivi di piano e pianificazione sovraordinata. In particolare, molteplici elementi di coerenza si rilevano per obiettivi di piano relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione della biodiversità e delle reti ecologiche ed alla corretta pianificazione del territorio rurale, ossia obiettivi trasversali a molti piani sovraordinati.
 - Numerose azioni, per contro, appaiono pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, risultando orientate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali e ambientali, nonché alla qualificazione di vocazioni funzionali già in essere.
 - Le valutazioni condotte hanno permesso di analizzare le azioni di Piano verificandone gli effetti in relazione allo stato delle componenti ambientali o agli elementi di rilevanza presenti nell'ambito indagato. Dall'analisi condotta, tenuto conto delle criticità così come già descritte, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale ed al fine di garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale che il PFV ha fatto propri, sono state individuate alcune azioni di mitigazione.
 - Per monitorare gli effetti in fase di attuazione sono stati definiti 3 Macroobiettivi che sintetizzano, per categorie, gli obiettivi di piano.

VISTA la relazione istruttoria tecnica 125/2014 del 05.05.2014 svolta dal Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo ai siti della Rete Natura 2000 da cui emerge che le valutazioni risultano non completamente conformi alla normativa vigente (DPR 357/97, artt. 5 e 6) e che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006



e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento di alcune prescrizioni.

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, la coerenza esterna è stata verificata con La nuova strategia europea in materia di sviluppo sostenibile è stata varata dal Consiglio dell'Unione Europea il 9 maggio 2006, con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ed il Piano di Area della Laguna veneziana, con il Piano di Area Sandonatese, con il Piano di Area Palalvo, con il Piano Direttore 2000, con il Piano Ambientale del Fiume Sile nonché con i Piani di livello Provinciale per quanto attinente con il faunistico-venatorio provinciale di Venezia (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il PRUSST "Riviera del Brenta" e Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani).

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito se ne riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente ed il parere di questa Autorità Competente:



N°	Soggetto richiedente	Sintesi dell'osservazione	Controdeduzione	Parere del valutatore	Parere dell'Autorità Competente
1	Az. Agricola Armellina S.S.	Esclusione dei terreni dell'Azienda della Zona di ripopolamento e cattura De Zuliani Doria presentate caratteristiche corrispondenti a quanto definito nel Documento Preliminare di Indirizzo di cui all'Allegato D) alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07/08/2012 e ha fatto registrare catture significative per ciascun anno del ciclo di pianificazione 2007-2012 (cfr. paragrafo 4.2 del Piano). Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	L'individuazione della Zona di Ripopolamento e Cattura De Zuliani Doria è avvenuta a seguito di un ampio processo di concertazione con l'Ambito Territoriale di Caccia interessato (A.T.C. n. VE2) e con la Commissione Provinciale per la pianificazione faunistico-venatoria. La Z.R.C. De Zuliani Doria presenta caratteristiche corrispondenti a quanto definito nel Documento Preliminare di Indirizzo di cui all'Allegato D) alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07/08/2012 e ha fatto registrare catture significative per ciascun anno del ciclo di pianificazione 2007-2012 (cfr. paragrafo 4.2 del Piano). Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità del Piano	Si prende atto del parere del valutatore.
2	A. A. Peluches	Istituzione Oasi di protezione nell'area SIC/ZPS Cal Savio Punta Sabbioni IT 3250003 in Comune di Cavallino Treporti	La destinazione a territorio a gestione programmata della caccia delle aree di Cal Savio e Punta Sabbioni, vigente fin dal 2007, è stata oggetto di valutazione di dettaglio nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
5	Gruppo consiliare Partito Democratico Provincia di Venezia	Istituzione Oasi di protezione nell'area barene di Campalio estensione della già esistente Oasi S. Giuliano in Comune di Venezia	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di esplicitamento delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
6	Gruppo consiliare Partito Democratico Provincia di Venezia	Istituzione Oasi di protezione sulle aree del bosco di Campalio e del bosco dell'Oselino in Comune di Venezia	Si tratta di due boschi periferici, con valore naturalistico medio-alto, che, anche in relazione alla loro ubicazione, presentano elementi di opportunità per l'individuazione di altrettante Oasi di protezione. Si ritiene di accogliere l'osservazione, inserendo al capitolo 4.1 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013 l'Oasi di protezione denominata Bosco dell'Oselino per una superficie pari a ettari 10,06 e l'Oasi di protezione denominata Bosco di Campalio per una superficie pari a ettari 6,41, nonché modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna.	Si prende atto del parere del valutatore
10	14 consiglieri Provincia di Venezia	Individuazione di ZAC nelle aree demaniali del territorio provinciale	Si ritiene di confermare la scelta pianificatoria del documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013, relativamente alla individuazione dei criteri generali per l'istituzione delle Zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani, innalzando una puntuale definizione cartografica alla stipula di accordi con i soggetti gestori dei terreni (cfr. capitolo 5 del PFV). Si ritiene impropria, infatti, l'individuazione dei ZAC, senza un preventivo coinvolgimento formale dei soggetti gestori. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
11	Valle Figheri 2 s.r.l.	Ampliamento Oasi di Protezione Valle Avero fino a comprendere la superficie della Carraletto del Comio per un tratto di circa 1.500 metri compreso tra la Strada Statale Rornea e il Casone di Valle Comio Alto.	La proposta è mirata a un piccolo ampliamento dell'Oasi di protezione di Valle Avero sul tratto di minore larghezza della carraletto del Comio, dove l'impatto dell'attività venatoria anche sul comprensorio vallivo della stessa Valle Avero può incidere in maniera maggiormente significativa. Si ritiene di accogliere l'osservazione, modificando al capitolo 4.1 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013 la superficie dell'Oasi di protezione denominata Valle Avero (da ettari 510,36 a ettari 519,65, con un incremento pari a ettari 9,29), nonché modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna.	Si prende atto del parere del valutatore



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

12	Azienda Agricola Ancoè Sandra	Ampliamento Zona di Ripopolamento e Cattura Convegno in comune di Mira	La richiesta di ampliamento della ZRC. Convegno non pare finalizzato a migliorare la funzionalità e la produttività della stessa ZRC, bensì a istituire un divieto di caccia nei terreni dell'Azienda Agricola proponente. Per tali finalità risulta più appropriata l'applicazione di quanto previsto dall'art. 15 della L. n. 157/1992. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità del Piano	Si prende atto del parere del valutatore
13	Azienda Marina Averno s.r.l.	Riduzione dell'Oasi di Protezione Valle Averno al fine di escludere i terreni e gli specchi acquiferi in possesso della Società Azienda Marina Averno	L'osservazione è mirata a proporre una significativa riduzione dell'Oasi di protezione di Valle Averno, che ricade entro i confini della Zona di Protezione Speciale della Laguna di Venezia. Tale proposta, pertanto, modificerebbe la valutazione complessiva effettuata in sede di VINCA. Inoltre, con Ordinanza del Ministro dell'Ambiente del 07/05/2007 è stato istituito il vincolo di divieto di caccia su tutta la superficie di Valle Averno. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità del Piano	Si prende atto del parere del valutatore
15	Coordinamento Associazioni Venatorie provincia di Venezia	B - Equa distribuzione delle aree protette tra gli A.T.C. - Ridistribuzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura affinché le stesse incidano in modo omogeneo sul territorio dei diversi A.T.C.	La frazione di aree protette rispetto al TASP di ciascun A.T.C. risulta analoga per gli A.T.C. n. VE1, VE2 e VE4 (cfr. paragrafo 4.3 del PFV). La frazione di aree protette risulta significativamente maggiore nell'A.T.C. n. VE5, caratterizzato dalla prevalenza del territorio lagunare e vallivo. La frazione risulta significativamente inferiore nell'A.T.C. n. VE3, in quanto il territorio di tale Ambito presenta delle caratteristiche oggettivamente diverse rispetto a quelle degli altri tre A.T.C. terreni. Le caratteristiche territoriali proposte dall'A.T.C. n. VE3 non possono essere modificate dal Piano Fauristico Venetico. Si ritiene che la distribuzione di aree protette sia coerente con le effettive caratteristiche del territorio provinciale. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
16	Coordinamento Associazioni Venatorie provincia di Venezia	C - Centri Pubblici di Produzione della Fauna Selvatica - Conferma anche nel nuovo Piano dei Centri Pubblici per la Riproduzione della Fauna Selvatica già individuati nel P.F.V. Provinciale di cui alla d.c.p. n. 51 del 12.06.2003	L'elemento cardine per la gestione della fauna selvatica stanziale è costituito dalle Zone di Ripopolamento e Cattura come evidenziato chiaramente nel capitolo 6 della Parte Quarta del Documento Preliminare di Indirizzo approvato con D.G.R. n. 1728 del 07/08/2012. Il paragrafo 4.2 del PFV adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013 evidenzia che i risultati delle catture di Lepre nei 4 A.T.C. terreni nell'ultimo quinquennio sono del tutto analoghi. Si ritiene, pertanto, di confermare la seguente indicazione contenuta nella parte introduttiva del capitolo 4 del PFV: "Inoltre, a differenza di quanto era stato previsto nel precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2003/00051 del 12.06.2003, si è ritenuto di non individuare alcun Centro Pubblico di Riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (...)". Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
17	Coordinamento Associazioni Venatorie provincia di Venezia	D - Calcolo TASP e superficie cacciabile - Individuazione di nuovi metodi per il calcolo del Territorio Agro-Silvo Pastorale	Il calcolo della Superficie Agro-Silvo Pastorale è stato elaborato in applicazione degli indirizzi contenuti nel paragrafo 2.5 della Parte seconda del Documento Preliminare di Indirizzo approvato con D.G.R. n. 1728 del 07/08/2012. Non si sussistono le condizioni per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
19	Coordinamento Associazioni Venatorie provincia di Venezia	F - Programma di Immissione della fauna selvatica - Modifica delle prescrizioni per l'immissione di lepri provenienti da allevamenti italiani	Il capitolo 6 della Parte Quarta del Documento Preliminare di Indirizzo approvato con D.G.R. n. 1728 del 07/08/2012 prevede che uno degli obiettivi primari della pianificazione è il seguente: "benessere ad una riduzione delle immissioni di selvaggina di allevamento, favorendo le produzioni naturali, e in generale delle immissioni pronta caccia". Inoltre, in considerazione della diversa efficacia dei ripopolamenti in base alla provenienza dei soggetti (di cattura o di allevamento), al fine della costituzione di nuclei di Lepre autoproduttivi è di gran lunga più efficace l'utilizzo di soggetti riproduttori provenienti dalle operazioni di cattura nelle ZRC, limitando l'utilizzo di soggetti di allevamento alle necessità di incremento delle darshia nel periodo antecedente la stagione venatoria (mesi estivi). Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore



20	<p>Coordinamento Associazione Venetiane provincia di Venezia</p>	<p>G - Proposta di adattamento perimetri Oasi contigue ad abitati appostamenti lagunari - Ripartizione delle Oasi di protezione denominate San Giuliano e La Cura a parità di superficie</p>	<p>L'osservazione è mirata a modificare i perimetri delle Oasi di protezione denominate "San Giuliano" e "La Cura" in modo marginale, al fine di incrementare la distanza tra perimetro delle Oasi di protezione e appostamenti fissi di caccia esistenti e individuati dalla Provincia da molti anni. Tale modifica non comporta variazioni di superficie per entrambe le Oasi di protezione. Si ritiene di accogliere l'osservazione, modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013.</p>	<p>Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità del Piano</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
21	<p>Conte Bruno</p>	<p>Proposta di introduzione del divieto di immissione di lepri di allevamento</p>	<p>Il capitolo 6 della Parte Quarta del Documento Preliminare di indirizzo approvato con D.G.R. n. 1728 del 07/08/2012 prevede che uno degli obiettivi primari della pianificazione è il seguente: "penvenire ad una riduzione delle immissioni di selvaggina di allevamento, favorendo le produzioni naturali, e in generale delle immissioni pronta caccia". Il PFV provinciale ha inteso seguire tale indirizzo limitando il ripopolamento con lepri provenienti da allevamento sul territorio a gestione programmata della caccia ai soli soggetti governativi durante i mesi estivi. Si ritiene che non ci siano ancora le condizioni per vietare del tutto gli interventi di ripopolamento con lepri provenienti da allevamenti italiani. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.</p>	<p>La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
23	<p>A.T.C. n. VEZ</p>	<p>Mantenimento dei confini della ZRC De Zuliani Doria così come individuati dal PFV adottato con DGP n. 107 del 09/08/2013</p>	<p>L'individuazione della Zona di Ripopolamento e Cattura De Zuliani Doria è avvenuta a seguito di un ampio processo di concertazione con l'Ambito Territoriale di Caccia interessato (A.T.C. n. VEZ) e con la Commissione Provinciale per la pianificazione faunistico-venatoria. Peraltro la Z.R.C. De Zuliani Doria presenta caratteristiche corrispondenti a quanto definito dal Documento Preliminare di indirizzo di cui all'Allegato D) alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07/08/2012 e ha fatto registrare catture significative per ciascun anno del ciclo di pianificazione 2007-2012 (cfr. paragrafo 4.2 del Piano). L'osservazione conferma le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di accogliere l'osservazione e di confermare i contenuti del PFV provinciale adottato.</p>	<p>La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
24	<p>Società Italiana Pro Segugio L. Zacchetti Unione Regionale Veneta</p>	<p>Introdurre la possibilità di istituire Zone per l'addestramento e l'allevamento dei cani anche in aree SIC e ZPS</p>	<p>L'opportunità di istituire Zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani all'interno di aree SIC e ZPS è emersa durante il processo congiunto e coordinato di redazione del PFV e della Relazione ai fini della VINCA, soprattutto in relazione alle caratteristiche di tali aree sul territorio della provincia di Venezia. Infatti, per le caratteristiche di elevata naturalità e limitata estensione è stato ritenuto opportuno far coincidere le aree SIC e ZPS con le Oasi di protezione, con l'eccezione dei territori lagunari e vallivi, che tuttavia non hanno le caratteristiche idonee per l'istituzione di ZAC. Inoltre, è emersa l'opportunità tra l'istituto della ZAC e le caratteristiche ambientali e territoriali delle aree SIC e ZPS della provincia di Venezia. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.</p>	<p>La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>
25	<p>Società Italiana Pro Segugio L. Zacchetti Unione Regionale Veneta</p>	<p>Incremento del limite massimo della superficie delle Zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani di tipo A fino a 800 ettari</p>	<p>Si ritiene non frequente la presenza sul territorio della provincia di Venezia di zone adatte alla costituzione di Zone di Addestramento Cani con superficie superiore a 400 ettari, limite massimo previsto dal PFV provinciale adottato. Il capitolo 8 della parte quarta del Documento Preliminare di indirizzo approvato con D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07/08/2012 prevede un limite massimo di 400 ettari, salvo parere dell'ATC. Si ritiene di accogliere l'osservazione, inserendo al capitolo 5 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013, dopo le parole "b) dimensioni massime: 400 ettari", la frase "Potranno essere istituite Zone di Addestramento Cani di tipo A - senza sparo - anche di superficie compresa tra 400 e 800 ettari purché, oltre al</p>	<p>La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti del DPL e con gli obiettivi in esso indicati. Non si rilevano incoerenze con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore</p>



26	Società Italiana Pro Segugio L. Zaocchetti Unione Regionale Veneta	Introdurre la possibilità di effettuare gare cronole anche nei Parchi e nelle zone SIC e ZPS	L'opportunità di autorizzare gare cronole all'interno di aree SIC e ZPS è emessa durante il processo congiunto e coordinato di redazione del PFV e della Relazione ai fini della VINCA, soprattutto in relazione alle caratteristiche di tali aree sul territorio della provincia di Venezia. Infatti, per le caratteristiche di elevata naturalità e limitata estensione è stato ritenuto opportuno far coincidere le aree SIC e ZPS con le Oasi di protezione, con l'eccezione dei territori lagunari e vallivi, che tuttavia non hanno le caratteristiche idonee per lo svolgimento di gare cronole. Inoltre, è emessa l'incompatibilità tra lo svolgimento di gare cronole e le caratteristiche ambientali e territoriali delle aree SIC e ZPS della provincia di Venezia. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
27	A.T.C. n. VE3	Proposta di ridefinizione del numero e dei confini degli ATC in provincia di Venezia	L'osservazione non è pertinente in quanto non riguarda temi di competenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.		Si prende atto del parere del valutatore
28	A.T.C. n. VE3	Proposta di modifica dei confini dell'ATC n. VE3 includendo la ZRC Fossetta	L'osservazione non è pertinente in quanto non riguarda temi di competenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.		Si prende atto del parere del valutatore
29	A.T.C. n. VE3	Proposte di modifica alle disposizioni per le immissioni di fauna selvatica: introduzione della possibilità di immettere lepri di allevamento in periodo invernale, possibilità di cattura Lepri estesa fino al 31 gennaio e accorciamento a 15 giorni dei tempi per l'ottenimento dell'autorizzazione alle attività di immissione	Il capitolo 6 della Parte Quarta del Documento Preliminare di Indirizzo approvato con D.G.R. n. 1728 del 07/08/2012 prevede che uno degli obiettivi primari della pianificazione è il seguente: "b)venire ad una riduzione delle immissioni di allevamento favorendo le produzioni naturali, e in generale delle immissioni pronta caccia". Inoltre, in considerazione della diversa efficacia dei ripopolamenti in base alla provenienza dei soggetti di cattura o di allevamento), al fine della costituzione di nuclei di Lepri autoriproduttori è di gran lunga più efficace l'utilizzo di soggetti riproduttori provenienti dalle operazioni di cattura nelle ZRC, in merito l'utilizzo di soggetti di allevamento alle necessità di incremento delle densità nel periodo antecedente la stagione venatoria (mesi estivi). Il periodo di 45 giorni (dal 1 dicembre al 15 gennaio) per la cattura e la traslocazione delle Lepri appare congruo ed è stato applicato anche nella pianificazione precedente senza che fossero registrati inconvenienti. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.		Si prende atto del parere del valutatore
30	A.T.C. n. VE3	Incremento del limite massimo della superficie delle Zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani di tipo A fino a 800 ettari	Si ritiene non infrequente la presenza sul territorio della provincia di Venezia di zone adatte alla costituzione di Zone di Addestramento Cani con superficie superiore a 400 ettari, limite massimo previsto dal PFV provinciale adottato. Il capitolo 8 della parte quarta del Documento Preliminare di indirizzo approvato con D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07/08/2012 prevede un limite massimo di 400 ettari, salvo parere dell'ATC. Si ritiene di accogliere l'osservazione, inserendo al capitolo 5 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013, dopo le parole "b) dimensioni massime: 400 ettari", la frase "Potranno essere istituite Zone di Addestramento Cani di tipo A - senza sparo - anche di superficie compresa tra 400 e 800 ettari purché, oltre al consenso dei proprietari, sia acquisito preventivamente il parere favorevole dell'Arbitro Territoriale di Caccia territorialmente interessato".		Si prende atto del parere del valutatore
31	A.T.C. n. VE3	Introdurre la possibilità che i concessionari delle Aziende faunistico venatorie si possano avvalere degli operatori	I programmi di controllo della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. n. 157/1992 e dell'art. 17, comma 2, della L.R. del Veneto n. 50/1993, non rientrano tra i temi propri del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. L'osservazione non è pertinente in quanto non riguarda temi di competenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.		Si prende atto del parere del valutatore



	autorizzati dall'Arbitrio Territoriale di Caccia per le attività di controllo della fauna selvatica	Relativamente alle concessioni di aziende faunistico venatore, prevedere i medesimi requisiti di dotazioni naturalistico ambientali sia per il rilascio di nuove concessioni sia per il rinnovo di concessioni preesistenti.	Il Piano Faunistico Provinciale prevede gli stessi requisiti minimi di dotazioni naturalistico ambientali sia per il rilascio di nuove concessioni sia per il rinnovo di concessioni preesistenti (frazione minima del 3% rispetto alla superficie complessiva per siepi naturali, aree boscate naturali e zone umide naturali a bassa profondità). L'osservazione conferma le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di accogliere l'osservazione e di confermare il contenuto del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
32	A.T.C. n. VE3	Proposta di eliminazione dell'Oasi di protezione Cave di Salzano	L'osservazione è mirata a proporre la cancellazione dell'Oasi di protezione delle Cave di Salzano, che ricade entro i confini del Sito di Interesse Comunitario delle Cave di Salzano. Tale proposta, pertanto, modificherebbe la Valutazione complessiva effettuata in sede di VINCA. Inoltre, le dimensioni ridotte, le caratteristiche ambientali del Sito e le attuali forme di gestione vigenti, rendono l'attività venatoria incompatibile con gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie della area. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità del Piano	Si prende atto del parere del valutatore
35	A.T.C. n. VE3	Proposta di ampliamento della Zona di Ripopolamento e Cattura Leon d'Oro come da cartografia allegata	La proposta avanzata dall'Arbitrio Territoriale di Caccia n. VE3 è mirata all'ampliamento della superficie della Zona di Ripopolamento e Cattura Leon d'Oro al fine di aumentare la produttività ed è relativa a terreni agricoli in titoli allo Scolo Luore sia lungo la sponda destra sia lungo la sponda sinistra. Si ritiene di accogliere l'osservazione, modificando al capitolo 4.2 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013 la superficie della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata Leon d'Oro (da ettari 111,26 a ettari 317,20 con un incremento pari a ettari 205,94), nonché modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità del Piano	Si prende atto del parere del valutatore
36	A.T.C. n. VE3	Riduzione dell'Oasi di protezione Valle Vecchia e istituzione di una Zona per l'addestramento e l'allevamento dei cani nell'area denominata Dossetto per una superficie di circa 350 ettari.	La proposta avanzata dall'Associazione Federazione è mirata all'istituzione di una Zona per l'allevamento e l'addestramento dei cani nei terreni agricoli denominati "Bonifica del Dossetto" in comune di Caorle. Tale scelta comporta la riduzione dell'Oasi di protezione denominata "Valle Vecchia". Si ritiene di confermare la scelta pianificatoria del documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013, relativamente alla individuazione dei criteri generali per l'istituzione delle Zone per l'allevamento e l'addestramento dei cani, imbandendo una puntuale definizione cartografica alla stipula di accordi con i soggetti gestori dei terreni (cf. capitolo 5 del PFV). Tuttavia, la riduzione dell'Oasi di protezione Valle Vecchia risulta congruente con le scelte del Piano e con gli obiettivi di conservazione della Zona di Protezione Speciale Valle Vecchia in quanto i terreni agricoli denominati "Bonifica del Dossetto" risultano esterni ai confini della stessa ZPS. Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione, modificando al capitolo 4.1 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013 la superficie dell'Oasi di protezione denominata Valle Vecchia (da ettari 825,96 a ettari 672,87, con una riduzione pari a ettari 153,09), nonché modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano.	La riduzione puntuale di un'Oasi di protezione, e quindi di un istituto di protezione faunistica, deve essere relazionata alla superficie totale TASP dedicata a tali istituti a livello regionale, nel rispetto delle percentuali minime previste dalla normativa nazionale e regionale	Si prende atto del parere del valutatore
42	Federazione Italiana della Caccia - Sezione Provinciale di Venezia	Proposta di ipermetrizzazione dell'Oasi di protezione "Bocca di Libò"	La proposta è mirata a unire due Oasi di protezione già previste dal Piano Faunistico Venatorio denominato rispettivamente San Nicolò e Bocca di Libò, inserendo nell'Oasi anche i Canali di navigazione di San Nicolò e di Treport, nonché l'isola nuova di supporto alle paratoie in Bocca di Porto del Libò. Si ritiene maggiormente efficace del punto di vista conservazionistico e più funzionale, anche ai fini gestionali, il mantenimento delle due Oasi distinte così come previsto dal PFV provinciale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
46	Comune di Venezia				



47	Comune di Venezia	Istituzione di una nuova Oasi di protezione denominata "Bosco dell'Oselino"	motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato. Si tratta di un bosco periurbano, con valore naturalistico medio-alto, che, anche in relazione alla sua ubicazione, presenta elementi di opportunità per l'individuazione di un'Oasi di protezione. Si ritiene di accogliere l'osservazione, inserendo al capitolo 4.1 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013 l'Oasi di protezione denominata Bosco dell'Oselino per una superficie pari a ettari 10,06, nonché modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano.	Si ritiene la contraddizione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
48	Comune di Venezia	Istituzione di una nuova Oasi di protezione denominata "Bosco di Campallo"	Si tratta di un bosco periurbano, con valore naturalistico medio-alto, che, anche in relazione alla sua ubicazione, presenta elementi di opportunità per l'individuazione di un'Oasi di protezione. Si ritiene di accogliere l'osservazione, inserendo al capitolo 4.1 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013 l'Oasi di protezione denominata Bosco di Campallo per una superficie pari a ettari 6,41, nonché modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano.	Si ritiene la contraddizione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
49	Comune di Venezia	Proposta di ripermutazione dell'Oasi di protezione "Bosco di Mestre"	L'individuazione dell'Oasi di protezione Bosco di Mestre, così come da cartografia allegata al PFV provinciale, viene conto non soltanto della valenza naturalistico ambientale delle aree boscate, bensì anche del grado di fruizione e di forme gestionali che insistono su tali aree, in base agli indirizzi di cui alla parte quarta del Documento Preliminare di Indirizzo allegato alla D.G.R. 1728 del 07/08/2012. Tali caratteristiche non sono presenti nelle aree oggetto di impianto recente relative all'osservazione in esame. La presenza di aree boscate non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'istituzione di Oasi di protezione. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La contraddizione espressa conferma il metodo, i criteri utilizzati e le scelte del PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
50	Comune di Venezia	Istituzione di una nuova Oasi di protezione denominata "Bosco di Dese"	L'individuazione dell'Oasi di protezione Bosco di Mestre, così come da cartografia allegata al PFV provinciale, viene conto non soltanto della valenza naturalistico ambientale delle aree boscate, bensì anche del grado di fruizione e di forme gestionali che insistono su tali aree, in base agli indirizzi di cui alla parte quarta del Documento Preliminare di Indirizzo allegato alla D.G.R. 1728 del 07/08/2012. Tali caratteristiche non sono presenti nelle aree oggetto di impianto recente relative all'osservazione in esame. La presenza di aree boscate non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'istituzione di Oasi di protezione. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La contraddizione espressa conferma il metodo, i criteri utilizzati e le scelte del PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
51	Comune di Venezia	Istituzione di una nuova Oasi di protezione denominata "Bosco Campagnazza"	L'individuazione dell'Oasi di protezione Bosco di Mestre, così come da cartografia allegata al PFV provinciale, viene conto non soltanto della valenza naturalistico ambientale delle aree boscate, bensì anche del grado di fruizione e di forme gestionali che insistono su tali aree, in base agli indirizzi di cui alla parte quarta del Documento Preliminare di Indirizzo allegato alla D.G.R. 1728 del 07/08/2012. Tali caratteristiche non sono presenti nelle aree oggetto di impianto recente relative all'osservazione in esame. La presenza di aree boscate non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'istituzione di Oasi di protezione. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La contraddizione espressa conferma il metodo, i criteri utilizzati e le scelte del PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
52	Legga Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Venezia	Istituzione di un'Oasi di protezione in località "Sacca Uccelli - Porto Beseleghe" in comune di Caorle	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Fautistico Venetico e di espletamento delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La contraddizione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore



53	Legg. Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Venezia	Istituzione di un'Oasi di protezione in località "Sacca lagunare di Fabonera" in comune di Caorle	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di espediente delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
54	Legg. Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Venezia	Istituzione di un'Oasi di protezione in località "Canale Cavenarda" in comune di Caorle	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di espediente delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
55	Legg. Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Venezia	Istituzione di un'Oasi di protezione in località "Canale Carracare" in comune di Caorle	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di espediente delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
56	Legg. Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Venezia	Istituzione di un'Oasi di protezione in località "Cui dea Carrega" in comune di Caorle	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di espediente delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
58	Legg. Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Venezia	Istituzione di un'Oasi di protezione in località "Pineta e dune di Punta Sabbioni e Ca' Savo" in comune di Cavallino Treponti	La destinazione a territorio a gestione programmata della caccia delle aree di Ca' Savo e Punta Sabbioni, vigenti fin dal 2007, è stata oggetto di valutazione di dettaglio nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
59	Legg. Italiana Protezione Uccelli - Sezione di Venezia	Ampliamento dell'Oasi di protezione denominata "Ca' Romani"	L'osservazione è mirata all'implemento dell'Oasi di protezione denominata "Ca' Romani" anche sulle dune e sulla fascia di battigia, al fine di includere entro i confini dell'Oasi l'intera superficie del Sito di Importanza Comunitaria che insiste sull'area di Ca' Romani. L'osservazione è coerente con le linee di indirizzo della parte quarta del Documento Preliminare di Indirizzo allegato alla D.G.R. 1728 del 07/08/2012, nonché con le scelte di pianificazione del PFV Provinciale. Si ritiene di accogliere l'osservazione, modificando al capitolo 4.1 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013 la superficie dell'Oasi di protezione denominata Ca' Romani (da ettari 50,15 a ettari 66,68, con un incremento pari a ettari 15,43), nonché modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
70	Ente Produttori Selvaggina - Sezione	Proposta di inserimento al paragrafo 9.3 della Permessa rossa tra le specie oggetto di immissione all'iterno delle	I Calendari Venatori annuali, da ultimo quello relativo alla stagione venatoria 2013-2014 approvato con D.G.R. del Veneto n. 614 del 03/05/2013, prevedono l'immissione della Permessa rossa nelle Aziende agro-turistico venatorie. Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente, a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale di Venezia n. 73 del 02/08/2011, prevede l'immissione di Permessa rossa nelle Aziende agro-turistico venatorie. Per tali motivi, si	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV impiegando individui di	Si prende atto del parere del valutatore



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Regionale del Veneto	Aziende Agro-Turistico Venetone.	riterne di accogliere l'osservazione, inserendo alla tabella 8.1 del capitolo 8 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013, una riga contenente i seguenti dati: Specie - Pernice rossa; Istituto - A.A.T.V.; Periodo - Tutto l'anno; Provenienza esemplari - Allevamento nazionale. Al paragrafo 9.3, la frase "Le attività di immissione di fauna selvatica sono relative a Lepre, Fagiano, Starna e Quaglia (...)" è sostituita dalla frase "Le attività di immissione di fauna selvatica sono relative a Lepre, Fagiano, Starna, Quaglia e Pernice rossa (...)"	provenienza regionale o provinciale	Si prende atto del parere del valutatore
73 WWF Italia - Sezione Regionale del Veneto	Ampliamento dell'Oasi di protezione Valle Averso includendo le carrelle denominate Lugo e Conio	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di espediente delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Le Carrelle oggetto dell'osservazione hanno per quasi tutta la loro estensione una larghezza sufficiente a consentire l'esercizio dell'attività venatoria. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
74 WWF Italia - Sezione Regionale del Veneto	Modifica dell'Oasi di protezione di San Giuliano estendendola sulle Barenne di Campalio e includendone l'estensione verso il Ponte della Libertà e verso Venezia e Murano	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di espediente delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
75 WWF Italia - Sezione Regionale del Veneto	Ampliamento dell'Oasi di protezione Cassa di Colmeta E a tutta la Cassa di Colmeta DE	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di espediente delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
76 WWF Italia - Sezione Regionale del Veneto	Ampliamento dell'Oasi di protezione Pinete e dune del Cavallino fino alla Bocca di Porto di Libo	La destinazione a territorio a gestione programmata della caccia delle aree di Col Savio e Punta Sabbioni, vigente fin dal 2007, è stata oggetto di valutazioni di dettaglio nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
77 WWF Italia - Sezione Regionale del Veneto	Istituzione di Oasi di protezione in aree del bacino meridionale della laguna di Venezia interessate dalla presenza di barene e vaine	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di espediente delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
78 Confagricoltura Venezia	Modifica del capitolo 1 del PFV provinciale relativamente alla descrizione generale delle attività agricole praticate in provincia di Venezia	L'osservazione richiama una serie di proposte per il miglioramento del Capitolo 1 del Piano faunistico Venatorio Provinciale, al fine di rendere più chiara e precisa la descrizione delle caratteristiche agro-ambientali del territorio della provincia di Venezia. L'osservazione risulta pertinente e mirata al miglioramento complessivo del contenuto del Piano. Si ritiene di accogliere l'osservazione e di aggiornare il capitolo 1 del piano faunistico venatorio adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013 in base al contenuto della stessa osservazione.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
79 Confagricoltura	Rivitalizzare l'individuazione delle	Le scelte di pianificazione relative all'individuazione delle Oasi di protezione e delle Zone di Ripopolamento e	La controdeduzione espressa	Si prende atto del parere del valutatore



ra Venezia	Zone di ripopolamento e cattura e delle Oasi di protezione considerando prioritariamente gli obiettivi di contenere i danni all'agricoltura, la produttività faunistica delle diverse aree e il consenso preventivo dei proprietari.	Cattura sono state assunte in considerazione delle caratteristiche del territorio, alla produttività faunistica delle diverse aree e all'obiettivo di contenere i danni causati dalla fauna selvatica, così come previsto dal Documento Preliminare di Indirizzo del PFV di cui all'Allegato D) alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07.08.2012. Ciascuna area, individuata come Oasi di protezione o come Zona di Ripopolamento e Cattura, è stata valutata singolarmente dalla Commissione per la pianificazione faunistico-venatoria in cui sedono i rappresentanti delle Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	confirma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	parere del valutatore
85 Confagricoltura Venezia	Al paragrafo 9.2 inserimento nel 3% della superficie complessiva delle Aziende faunistico-venatorie destinata ad elementi ambientali strutturali anche dei boschi, sia pure coltivati a destinazione naturaliforme e quindi non produttivi, realizzati con il PSR dopo la scadenza del periodo di impegno, delle siepi con trinfere superiore al metro e che la fascia inerbita possa essere costituita da vegetazione spontanea o seminata.	Gli elementi naturali presenti nelle aziende faunistico-venatorie escludono formazioni coltivate e terreni seminati. Si ritiene che la proposta contenuta nell'osservazione contrasti con il contenuto complessivo del paragrafo 9.2. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
90 Confagricoltura Venezia	Eliminazione della Zona di ripopolamento e cattura De Zuliani Doria localizzata in Comune di S. Dona di Piave (ATC VE2)	L'individuazione della Zona di Ripopolamento e Cattura De Zuliani Doria è avvenuta a seguito di un ampio processo di concertazione con l'Ambito Territoriale di Caccia interessato (A.T.C. n. VE2) e con la Commissione Provinciale per la pianificazione faunistico-venatoria. La Z.R.C. De Zuliani Doria presenta caratteristiche corrispondenti a quanto definito dal Documento Preliminare di Indirizzo di cui all'Allegato D) alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07.08.2012 e ha fatto registrare catture significative per diversi anni del ciclo di pianificazione 2007-2012 (cfr. paragrafo 4.2 del Piano). Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
91 Comune di Cavallino Treponti	Ampliamento dell'Oasi di protezione Pirete e dune del Cavallino fino alla Diga di Punta Sabbioni.	La destinazione a territorio a gestione programmata della caccia delle aree di Cal Savio e Punta Sabbioni, vigenti fin dal 2007, è stata oggetto di valutazione di dettaglio nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
93 Istituzione Bosco e Grandi Parchi	Istituzione di una nuova Oasi di protezione denominata 'Bosco Campagnazza'	L'individuazione dell'Oasi di protezione Bosco di Mestre, così come da cartografia allegata al PFV provinciale, tiene conto non soltanto della valenza naturalistico-ambientale delle aree boscate, bensì anche del grado di fruizione e di forme gestionali che insistono su tali aree, in base agli indirizzi di cui alla parte quarta del Documento Preliminare di Indirizzo allegato alla D.G.R. 1728 del 07.08.2012. Tali caratteristiche non sono presenti nelle aree oggetto di impianto recente relative all'osservazione in esame. La presenza di aree boscate non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'istituzione di Oasi di protezione. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013.	La controdeduzione espressa conferma il metodo ed i criteri utilizzati nel PFV adottato e ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore



94	Istituzione Bosco e Grandi Parchi Istituzione di una nuova Oasi di protezione denominata "Bosco di Campalto"	Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato. Si tratta di un bosco perturbato, con valore naturalistico medio-alto, che, anche in relazione alla sua ubicazione, presenta elementi di opportunità per l'individuazione di un'Oasi di protezione. Si ritiene di accogliere l'osservazione, inserendo al capitolo 4.1 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013 l'Oasi di protezione denominata Bosco di Campalto per una superficie pari a ettari 6,41, nonché modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
95	Istituzione Bosco e Grandi Parchi Proposta di ipermetrazione dell'Oasi di protezione "Bosco di Mestre"	L'individuazione dell'Oasi di protezione Bosco di Mestre, così come da cartografia allegata al PFV provinciale, tiene conto non soltanto della valenza naturalistico ambientale delle aree boscate, bensì anche del grado di fruizione e di forme gestionali che insistono su tali aree, in base agli indirizzi di cui alla parte quarta del Documento Preliminare di indirizzo allegato alla D.G.R. 1728 del 07/08/2012. Tali caratteristiche non sono presenti nelle aree oggetto di impianto recente relative all'osservazione in esame. La presenza di aree boscate non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'istituzione di Oasi di protezione. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo, i criteri utilizzati e le scelte del PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
96	Istituzione Bosco e Grandi Parchi Istituzione di una nuova Oasi di protezione denominata "Bosco di Dese"	L'individuazione dell'Oasi di protezione Bosco di Mestre, così come da cartografia allegata al PFV provinciale, tiene conto non soltanto della valenza naturalistico ambientale delle aree boscate, bensì anche del grado di fruizione e di forme gestionali che insistono su tali aree, in base agli indirizzi di cui alla parte quarta del Documento Preliminare di indirizzo allegato alla D.G.R. 1728 del 07/08/2012. Tali caratteristiche non sono presenti nelle aree oggetto di impianto recente relative all'osservazione in esame. La presenza di aree boscate non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'istituzione di Oasi di protezione. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09/08/2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo, i criteri utilizzati e le scelte del PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
97	Istituzione Bosco e Grandi Parchi Istituzione di una nuova Oasi di protezione denominata "Bosco dell'Ossellino"	Si tratta di un bosco perturbato, con valore naturalistico medio-alto, che, anche in relazione alla sua ubicazione, presenta elementi di opportunità per l'individuazione di un'Oasi di protezione. Si ritiene di accogliere l'osservazione, inserendo al capitolo 4.1 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013 l'Oasi di protezione denominata Bosco dell'Ossellino per una superficie pari a ettari 10,06, nonché modificando di conseguenza la cartografia allegata al Piano.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
98	Autorità Portuale di Venezia Considerare l'intero tracciato dei Canali di Grande navigazione come infrastruttura primaria di trasporto e ridurre pertanto l'Oasi di Protezione Laguna Sud escludendo le aree che si sovrappongono al Canale Malamocco-Marghera	L'osservazione è mirata a modificare la superficie dell'Oasi di protezione denominata "Laguna Sud" in modo marginale, al fine di escludere dall'Oasi il Canale Portuale Malamocco Marghera. Tale modifica comporta una riduzione della superficie dell'Oasi di protezione poco significativa. L'Oasi di protezione Laguna sud di una superficie pari a 10.127,68 ettari viene suddivisa dal Canale portuale Malamocco Marghera in due parti, denominate rispettivamente Oasi di protezione "Laguna sud" e Oasi di protezione "Laguna Centrale". Si ritiene di accogliere l'osservazione, modificando la tabella al paragrafo 4.1 del Piano adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 107 del 09/08/2013, nonché adeguando la cartografia allegata allo stesso Piano come segue: Oasi di protezione Laguna Sud per una superficie pari a 5.405,01 ettari; Oasi di protezione Laguna Centrale per una superficie pari a ettari 4.590,68. L'accoglimento dell'Osservazione comporta una riduzione della superficie delle Oasi di protezione pari a ettari 141,99.	La riduzione puntuale di un'Oasi di protezione, e quindi di un istituto di protezione faunistica, deve essere correlata alla superficie totale TASP dedicata a tali istituti a livello regionale, nel rispetto delle percentuali minime previste dalla normativa nazionale e regionale	Si prende atto del parere del valutatore
99	Autorità Portuale di Venezia Individuare nelle tavole del Rapporto Ambientale e cartire uniformemente, l'infrastruttura	L'osservazione richiama una proposta per l'integrazione del Rapporto Ambientale del Piano Faunistico Venetico Provinciale, al fine di rendere più chiara e precisa la descrizione delle aree di competenza dell'Autorità Portuale. L'osservazione risulta pertinente e mirata al miglioramento complessivo del contenuto del Rapporto Ambientale.	Si conferma la controdeduzione. Il recepimento dell'osservazione non influenza i contenuti valutativi del	Si prende atto del parere del valutatore



			Rapporto Ambientale	
	Si ritiene di accogliere l'osservazione e di aggiornare il Rapporto Ambientale del Piano Faunistico Venatorio allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013 in base al contenuto della stessa osservazione.			
	portale secondo il confine dell'Arbitrio Portuale come riportato nella Tavola IV - Sistema Portualità del PTCP della Provincia di Venezia			
Federazione Italiana della Caccia Sezione Comunale di San Michele al Tagliamento	Proposta di riduzione della Zona di Ripopolamento e Cattura Fossalta con arretramento del confine di circa 200 metri sulla strada consorziale denominata Via Fornace Vecchia (Comune di San Michele al Tagliamento).	L'individuazione della Zona di Ripopolamento e Cattura Fossalta è avvenuta a seguito di un ampio processo di concertazione con l'Arbitrio Territoriale di Caccia interessato (A.T.C. n. VE1) e con la Commissione Provinciale per la pianificazione faunistico-venatoria. La Z.R.C. Fossalta presenta caratteristiche corrispondenti a quanto definito dal Documento Preliminare di Indirizzo di cui all'Allegato D) alla D.G.R. del Veneto n. 1728 del 07.08.2012. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo, i criteri utilizzati e le scelte del PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
101				
Ampliamento Oasi di Protezione Valle Vecchia in Comune di Caorle verso Nord fino ad includere il Canale Canardare, isole di proprietà di Valnova, farea denominata Cui dea Carega e la fascia di barene adiacente all'argine della Valnova	La distribuzione delle Oasi di protezione e delle aree in cui è consentita l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è stata oggetto di approfondita valutazione e bilanciamento nel corso delle attività di redazione del Piano Faunistico Venatorio e di espletamento delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo, i criteri utilizzati e le scelte del PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore	
104				
Riduzione del confine dell'Oasi di protezione Pirete e Dune del Cavallino fino ad includere le aree di Cal Savoio e Punta Sabbioni	La destinazione a territorio a gestione programmata della caccia delle aree di Cal Savoio e Punta Sabbioni, vigente fin dal 2007, è stata oggetto di valutazione di dettaglio nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. Non si ravvisano elementi per modificare le scelte pianificatorie assunte con il documento adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 09.08.2013. Per tali motivi si ritiene di rigettare la proposta di modifica del PFV provinciale adottato.	La controdeduzione espressa conferma il metodo, i criteri utilizzati e le scelte del PFV adottato ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore	
105				
Associazione Verdellitorale				



RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI - Parte Seconda - del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 12 del medesimo Decreto.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME

esprime, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006

PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Venezia a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. il Piano dovrà assumere tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni espresse dalle Autorità Ambientali consultate.
- 1.2. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, il Piano deve assumere il Piano di Monitoraggio con tutti gli indicatori individuati in sede istruttoria nonché con i seguenti criteri applicativi:
 - Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura della Provincia, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
 - Nella fase di attuazione del Piano faunistico-venatorio provinciale tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.”.
 - L'amministrazione provinciale, d'intesa con la Regione, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere annualmente specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
- 1.3. Nel Piano va inserita la seguente norma:

Tutela del Paesaggio

Per gli interventi di carattere edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di strutture utilizzate quali appostamenti per l'attività di caccia si devono seguire gli indirizzi applicativi di cui all'Allegato A alla DGR n. 1987 del 28.10.2013, come modificato con DGR n. 2584 del 20.12.2013.
- 1.4. Il piano dovrà essere integrato, in corrispondenza delle relative azioni, con tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate nel punto 8.2 del Rapporto Ambientale, così come integrate e modificate in relazione al presente parere.
- 1.5. Le azioni del Piano dovranno essere modificate/integrate in relazione all'accoglimento delle osservazioni sopra riportate.
- 1.6. Per quanto riguarda i siti della rete Natura 2000, relativamente alla Valutazione di Incidenza, il Piano deve assumere le seguenti direttive/prescrizioni:
 - i divieti, così come di seguito formulati, di cui all'art. 5, lettere dalla a) alla j), del citato DM del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007, sono cogenti per tutte le Zone di Protezione Speciale presenti nel territorio provinciale, quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione di tali aree:
 - a. esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b. effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c. esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2009/147/CE;
 - d. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150



metri dalle rive più esterne;

- e. attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f. effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g. abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
 - h. svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 del DM n. 184 del 17 ottobre 2007;
 - i. costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
 - j. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- il divieto di cui all'art. 5, lettera d), del citato DM del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007, sia applicato ai seguenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii. che caratterizzano le zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, così come individuati dalle cartografie approvate con Deliberazione delle Giunta Regionale:
- 1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;
 - 1130 - Estuari;
 - 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
 - 1150* - Lagune costiere;
 - 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
 - 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose;
 - 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*);
 - 1340* - Pascoli inondata continentali;
 - 1410 - Pascoli inondata mediterranei (*Juncetalia maritimi*);
 - 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*);
 - 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;
 - 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.;
 - 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*;
 - 3160 - Laghi e stagni distrofici naturali;
 - 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
 - 3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;
 - 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*;
 - 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*;
 - 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.;
 - 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;
 - 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile;
 - 7110* - Torbiere alte attive;
 - 7140 - Torbiere di transizione e instabili;
 - 7150 - Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*;
 - 7210* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*;
 - 7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*);
 - 7230 - Torbiere basse alcaline;



- 7240* - Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*;
- 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*;
- 91D0* - Torbiere boscate;
- 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*);
- 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;
- si dovrà provvedere ad attuare con il Piano Faunistico Venatorio le disposizioni di cui alla DGR 233/2013 e quelle di cui all'appendice A dello studio per la valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio regionale trasmesso con nota prot. reg. n. 174271 del 18/04/2014, per quanto di competenza provinciale;
- si dovrà prevedere il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. per ogni variazione che al Piano in argomento debba rendersi necessaria e per quanto non espressamente valutato con il presente studio per la valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalle presenti prescrizioni;
- si dovrà non interessare habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE e ss.mm.ii. e 2009/147/CE e ss.mm.ii. nei casi in cui, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, si dovessero riscontrare incidenze significative negative a seguito della valutazione di incidenza per gli interventi conseguenti al rispetto del punto precedente;
- si dovrà provvedere, sulla base e in relazione agli effettivi risultati del monitoraggio, per le specie realmente presenti nelle diverse aree provinciali e rispetto a loro grado di conservazione, ad attuare le indicazioni derivanti dalla DGR 1728/2012 di seguito riportate quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, mediante:
 - appositi monitoraggi nei diversi periodi di presenza per le specie: *Anas penelope*, *Anas strepera*, *Anas querquedula*, *Aythya ferina*, *Lagopus muta*, *Tetrao tetrix*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Perdix perdix*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Vanellus vanellus*, *Lymnocyptes minimus*, *Gallinago gallinago*, *Scolopax rusticola*, *Columba palumbus*, *Streptopelia turtur*, *Alauda arvensis*, *Anthus trivialis*, *Anthus pratensis*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Garrulus glandarius*, *Pica pica*, *Corvus corone*, *Corvus cornix*, *Sturnus vulgaris*, *Passer domesticus italiae*, *Passer montanus*, *Fringilla coelebs*, *Fringilla montifringilla*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Lepus europaeus*, *Lepus timidus*, *Vulpes vulpes*, *Sus scrofa*, *Capreolus capreolus*, *Phalacrocorax carbo sinesis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Accipiter gentilis*, *Falco peregrinus*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Crex crex*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Limosa limosa*, *Sterna hirundo*, *Canis aureus*, *Mustela putorius*, *Martes martes*, *Felis silvestris*, *Tamias sibiricus*, *Sylvilagus floridanus*, *Neovison vison*;
 - appositi monitoraggi sul prelievo venatorio per le specie: *Anas penelope*, *Aythya ferina*, *Lymnocyptes minimus*, *Gallinago gallinago*, *Scolopax rusticola*, *Streptopelia turtur*, *Alauda arvensis*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Lepus europaeus*;
 - appositi monitoraggi sulle specie che subiscono fattori di pressione dovuti all'attività venatoria: *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas acuta*, *Aythya fuligula*, *Gallinula chloropus*, *Streptopelia turtur*, *Alauda arvensis*, *Anthus trivialis*, *Anthus pratensis*, *Turdus philomelos*, *Corvus corone*, *Lepus europaeus*, *Lepus timidus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Anser fabalis*, *Anser albifrons*, *Bucephala clangula*, *Aythya nyroca*, *Charadrius alexandrinus*, *Gallinago media*, *Limosa limosa*, *Numenius arquata*, *Caprimulgus europaeus*;
 - misure gestionali, tra le quali la sospensione del prelievo in alcune annate, per favorire la presenza della specie *Anas strepera*;
 - la verifica della sospensione dall'elenco delle specie cacciabili per le specie *Anas clypeata*, *Aythya fuligula*, *Lagopus muta*;
 - un corretto periodo di attività venatoria da applicare alla specie *Anas platyrhynchos*,



compreso tra il 10 ottobre e il 31 dicembre;

- una corretta predisposizione del calendario venatorio per la specie *Aythya fuligula* affinché risulti compatibile con la sua fenologia (la migrazione pre-nuziale inizia nella seconda decade di gennaio e la migrazione post-riproduttiva inizia dalla prima decade di novembre);
- per la specie *Lagopus muta*:
 - il prelievo venatorio con assegnazione del capo;
 - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 1 (massimo 15) novembre;
 - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato (3-6 giornate);
 - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
 - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
 - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi una diminuzione del numero di maschi censiti nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente);
 - il divieto di prelievo per le popolazioni isolate e con consistenza inferiore ai 20 maschi in primavera;
 - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
 - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
- per la specie *Tetrao tetrix*:
 - il prelievo venatorio con assegnazione del capo, anche nel caso di piani di abbattimento superiori a 5 capi;
 - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 15 novembre;
 - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato;
 - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
 - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
 - un prelievo ammissibile solo con indice riproduttivo (IR) maggiore di 1,35 in tutto il territorio venatorio e non consentito con densità primaverili inferiori ad 1 maschio/100 ha vocati e nel caso di popolazioni isolate con consistenza estiva inferiore ai 200 individui;
 - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi un trend negativo nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente); la diminuzione del prelievo nel caso di IR di classe inferiore nell'anno precedente;
 - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
 - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
 - censimenti primaverili su aree campione non inferiori a 400 ha e per una superficie censita pari ad almeno 1000 ha e il calcolo dei parametri del successo riproduttivo su un campione minimo di 20-30 femmine;
 - l'individuazione su GIS delle aree di censimento, sia estivo che primaverile, che devono costanti negli anni;
 - l'individuazione di aree precluse alla caccia della specie *Scolopax rusticola* nelle aree di presenza della specie;
 - il divieto di caccia alla specie *Scolopax rusticola* al di sopra dei 1200 m, nelle aree prealpine in cui la presenza è limitata a superfici ridotte e frammentate;
- per la specie *Alectoris graeca saxatilis*:
 - il prelievo venatorio con assegnazione del capo;
 - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 1 (massimo 15) novembre;
 - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato (3-6 giornate);



- non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
- la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
- la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
- aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
- censimenti primaverili su aree campione non inferiori a 400 ha e per una superficie censita pari ad almeno 1000 ha;
- l'individuazione su GIS delle aree di censimento, sia estivo che primaverile, che devono costanti negli anni;
- il coordinamento dei censimenti e dei piani di prelievo in caso di gruppi montuosi condivisi tra più province;
- la possibilità che il prelievo sia in relazione ad un valore minimo di densità primaverile (ad es. la densità soglia di 2 maschi/100 ha in primavera), al di sotto della quale esso non è ammissibile;
- il divieto del prelievo su popolazioni isolate, ossia distanti più di 10 Km da altre popolazioni sorgente;
- la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi una diminuzione del numero di maschi censiti nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente);
- il divieto di prelievo per le popolazioni con consistenza inferiore ai 20 maschi in primavera;
- il divieto di immissione, anche nelle forme così dette "pronta caccia", delle specie *Alectoris chukar*, *Alectoris rufa*, i loro ibridi e i soggetti di allevamento di *Alectoris graeca*;
- per la specie *Perdix perdix*:
 - la valutazione di ogni attività di ripopolamento anche in funzione delle capacità portanti offerte dall'ambiente;
 - un prelievo venatorio esclusivamente qualora si raggiungano densità maggiori a 20 starni/100 ha e, al sotto questa soglia, il divieto di prelievo e l'attività di recupero della popolazione;
- per la specie *Coturnix coturnix*:
 - il divieto dell'introduzione di individui provenienti da allevamenti e il divieto della liberazione della quaglia del Giappone;
 - il controllo di tutte le gare di cani dove è prevista la precedente liberazione di quaglie, così come ogni attività svolta nell'ambito dei quagliodromi;
- per la specie *Lymnocyptes minimus*:
 - la sospensione della caccia qualora le condizioni meteo-climatiche invernali lo richiedano, non solo sui terreni effettivamente interessati da neve e gelo ma anche in una fascia cuscinetto attigua, con estensione del provvedimento ad almeno cinque giornate successive al ripristino di condizioni termiche normali e l'utilizzo come parametro di riferimento una soglia definita di temperatura invece che la presenza di neve e/o ghiaccio;
 - la previsione di percorsi didattico-formativi supplementari per i cacciatori per il riconoscimento specifico dei caradriformi in seno agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia;
- per la specie *Scolopax rusticola*:
 - il posticipo del calendario venatorio al 15 ottobre e il suo termine al 30 novembre nella Zona Alpi, al di sopra dei 1200 m di quota nell'area esalpica e mesalpica (1000 nelle aree prealpine pedemontane) e al di sopra dei 1400 m nel distretto endalpico;
 - l'individuazione delle aree precluse alla caccia all'interno delle aree di presenza delle specie *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Bonasa bonasia*;
 - il divieto del prelievo venatorio nelle aree prealpine in cui la presenza della specie *Tetrao tetrix* è limitata a superfici ridotte e frammentate, al di sopra dei 1200 m;
 - la chiusura del prelievo venatorio alla fine di dicembre e la sospensione del prelievo in



casi di eventi climatici particolarmente sfavorevoli;

- per la specie *Streptopelia turtur*:
 - l'individuazione di una corretta pianificazione del calendario venatorio, di limiti di carniere e l'identificazione di ambiti che possono rappresentare siti di sosta importanti per i contingenti impegnati nelle fasi migratorie;
- per la specie *Pica pica*:
 - il divieto di metodi di controllo diversi dall'uso della trappola Larsen e dall'abbattimento selettivo;
- per la specie *Passer domesticus italiae*:
 - l'attuazione delle attività di gestione e contenimento dei danni esclusivamente su piccole superfici e in particolare sulle coltivazioni orticole non estensive, mediante applicazioni di reti protettive;
- per la specie *Passer montanus*:
 - il divieto di ogni tipo di prelievo o di attività di gestione che possa interferire con il suo status riducendone la densità;
- per la specie *Oryctolagus cuniculus*:
 - il rigoroso divieto l'immissione di nuovi esemplari e l'eradicazione dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
- per la specie *Lepus europaeus*:
 - il divieto di prelievo negli ambiti dove la specie è cacciabile quando la densità raggiunge un prelievo pari al 35-40% della popolazione autunnale;
 - il divieto del prelievo venatorio al di sopra dei 1500 m;
- per la specie *Lepus timidus*:
 - il posticipo al 1 ottobre dell'apertura della caccia alla specie *Lepus europaeus* nella Zona Alpi;
 - un prelievo ammesso solo ove la popolazione sia stabile o in aumento, valutando la stabilità singolarmente per ogni popolazione isolata;
 - il divieto di prelievo venatorio in popolazioni isolate in aree che non presentino almeno 3.000 ettari ad idoneità media e alta contigui;
- per la specie *Sus scrofa*:
 - la definizione a livello regionale delle modalità gestionali, prevedendo: 1. monitoraggi atti a definire stime e densità delle popolazioni di cinghiale; 2. raccolta di dati utili per definire demografia, biometria, genetica, aspetti sanitari; 3. contenimento dei danni con sistemi di dissuasione; 4. controllo delle popolazioni problematiche soprattutto attraverso l'utilizzo di chiusini; 5. regolamentazione dell'attività venatoria;
- per la specie *Dama dama*:
 - il rigoroso divieto l'immissione di nuovi esemplari;
 - l'individuazione di linee di gestione che portino ad un contenimento della specie e, laddove possibile, ad una sua completa eradicazione, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
- per la specie *Capreolus capreolus*:
 - la raccolta in maniera omogenea dei dati biometrici al fine di evitare la destrutturazione della popolazione attraverso canoni selettivi non adeguati;
 - il divieto dell'attività di allevamento con finalità di ripopolamento;
- per la specie *Ovis aries*:
 - il divieto di reintroduzione e di ripopolamento;
 - un severo controllo e pianificazione venatori e una completa eradicazione di questa specie, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
- per la specie *Rupicapra rupicapra*:
 - la definizione di piani di prelievo che tengono presente l'incremento utile annuo derivato dal tasso di natalità che di regola non è molto elevato;
 - la redazione, per ogni capo abbattuto, di una scheda con le principali misure biometriche, la messa a disposizione delle corna per una loro successiva analisi e, su un numero



- casuale di campioni, l'analisi delle patologie;
- la caccia di selezione svolta esclusivamente da personale qualificato che abbia superato gli appositi corsi;
 - il divieto dell'attività di allevamento con finalità di ripopolamento;
 - per la specie *Aquila chrysaetos*:
 - l'introduzione, qualora possibile, a scala internazionale pan-alpina del divieto delle munizioni con piombo (anche per le armi a canna rigata);
 - per la specie *Caprimulgus europaeus*:
 - l'attenta valutazione nelle aree di pianura, ove la specie è localizzata, delle aree addestramento cani all'interno dell'habitat vocato alla specie;
 - per la specie *Corvus monedula*:
 - il divieto del controllo per esigenze di tutela del patrimonio agricolo;
 - per la specie *Marmota marmota*:
 - il divieto del prelievo per le popolazioni che non contino su almeno 50 famiglie;
 - per la specie *Sciurus carolinensis*:
 - l'eradicazione;
 - per la specie *Cygnus atratus*:
 - il divieto di introduzione e il controllo sugli individui già immessi e sugli allevamenti della specie in cattività;
 - per la specie *Alectoris chukar*:
 - il divieto di immissione in tutto il territorio regionale, anche al solo scopo d'addestramento cani o di caccia in istituti privati;
 - la verifica della possibilità di introduzione del divieto di allevamento della specie, anche solo per motivo ornamentale, in tutti i comuni rientranti, anche solo in parte, nella Zona Alpi;
 - per la specie *Alectoris rufa*:
 - il divieto di immissione in tutto il territorio regionale, anche al solo scopo d'addestramento cani o di caccia in istituti privati;
 - per la specie *Coturnix japonica*:
 - il divieto di immissione o di ripopolamento, delle attività cinegetiche svolte all'interno dei quagliodromi e la verifica della possibilità di introduzione del divieto di tutte le attività di allevamento ai fini della successiva vendita;
 - per la specie *Tamias sibiricus*:
 - la verifica della possibilità di introduzione del divieto di importazione;
 - per la specie *Myocastor coypus*:
 - il divieto di utilizzate di esche avvelenate e l'utilizzo per il controllo numerico del trappolaggio (con conseguente soppressione eutanasica) e dell'abbattimento con arma da fuoco (in particolare di soggetti precedentemente abituati a frequentare delle piazzole di alimentazione artificiale, utilizzando esche alimentari);
 - attività di sparo applicate esclusivamente se compatibili rispetto alla presenza di specie di interesse conservazionistico;
 - per la specie *Sylvilagus floridanus*:
 - il divieto di immissione o di ripopolamento;
 - la progettazione di piani pluriennali per una eradicazione completa, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
 - la verifica della possibilità di introduzione del divieto della detenzione e commercializzazione della specie;
 - per la specie *Neovison vison*:
 - l'eradicazione, almeno dagli ambiti che presentano habitat o specie di interesse comunitario;
 - subordinare l'attuazione degli interventi di immissione all'effettivo avvio e alla dimostrata efficacia, con il monitoraggio, delle attività di contenimento ed eradicazione;
 - svolgere l'apposito monitoraggio sul grado di conservazione di habitat e specie considerati dallo



studio non vulnerabili e rispetto ai fattori di pressione generati anche dalle azioni di piano non considerate o non valutate;

- attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio che sia trasmesso agli uffici competenti per la valutazione di incidenza successivamente all'approvazione del Piano in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni, e sia articolato rispetto ai seguenti argomenti:
 - a. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;
 - b. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
 - c. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;
 - e. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
 - f. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;
 - g. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
 - h. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;
 - i. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
 - j. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
 - k. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate;
 - estendere la durata del monitoraggio all'intera durata del Piano in argomento;
 - di trasmettere i risultati di tale monitoraggio alle strutture regionali competenti per la valutazione di incidenza, per la caccia e per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
 - rispettare il contenuto dell'art. 12 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. di modo che le immissioni non si configurino in nessun caso come reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
 - comunicare qualsiasi variazione a quanto esaminato nel presente studio per la valutazione di incidenza che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, nell'attuazione del presente Piano, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 - comunicare tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.
- 1.7. Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con quanto trasmesso con nota del 04/12/2013 nonché con le prescrizioni di cui al presente parere.
- 1.8. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.9. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 1.10. La Provincia di Venezia deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (con le integrazioni fornite con nota del 04/12/2013 nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.



2. in sede di attuazione del Piano

2.1. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.2., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del Piano verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento del Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUUV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 25 pagine